

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO	Pag. 1
COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI: <i>Indagine conoscitiva sulla situazione delle locazioni in Italia</i>	» 1
AFFARI ESTERI (III): <i>Comitato per l'indagine conoscitiva sui problemi dell'emigrazione</i>	» 2
BILANCIO E PARTECIPAZIONI STATALI (V): <i>In sede referente</i>	» 2
FINANZE E TESORO (VI): <i>In sede referente</i>	» 3
INDUSTRIA (XII): <i>In sede legislativa</i>	» 6
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964	» 7
CONVOCAZIONI	» 8
RELAZIONI PRESENTATE	» 10

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969, ORE 10,20. —
Presidenza del Presidente PERTINI.

La Giunta prosegue l'esame del nuovo testo di Regolamento preparato dal Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,10.

COMMISSIONE SPECIALE

per l'esame dei provvedimenti concernenti
la disciplina dei contratti di locazione
degli immobili urbani.

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969, ORE 10. — *Presidenza del Presidente DEGAN.*

INDAGINE CONOSCITIVA
SULLA SITUAZIONE DELLE LOCAZIONI IN ITALIA.

(Audizione del Ministro dei lavori pubblici
e del Ministro di grazia e giustizia).

A conclusione dell'indagine conoscitiva sulla situazione delle locazioni in Italia, la Commissione procede alla audizione del Ministro dei lavori pubblici, onorevole Lorenzo Natali, e del Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, onorevole Erminio Pennacchini, i quali riferiscono sull'argomento oggetto dell'indagine.

Successivamente il Ministro Natali ed il Sottosegretario Pennacchini rispondono ai quesiti posti dai deputati Erminero, Spagnoli, Guarra, Re Giuseppina, Salvi, Ferretti e Cianca.

Il Presidente Degan, dopo aver ringraziato vivamente tutti gli intervenuti, conclude sottolineando il grande interesse dell'indagine, da cui sono emerse indicazioni estremamente utili ai fini dell'elaborazione di una disciplina organica delle locazioni in Italia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.

AFFARI ESTERI (III)

COMITATO

PER L'INDAGINE CONOSCITIVA SULL'EMIGRAZIONE

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente STORCHI.*

Il Comitato procede all'audizione dei funzionari della Banca d'Italia: Dottor Felice Frasca, direttore centrale per le attività operative, e il Dottor Paolo Miurin del Servizio Studi, sui vari aspetti delle rimesse degli emigrati e la loro possibile finalizzazione a vantaggio dei medesimi e delle zone di maggiore emigrazione, e dei dirigenti dell'Istituto di Credito per il lavoro italiano all'estero (ICLE): Avvocato Giuseppe Funari e Dottor Giorgio Levi sugli investimenti promossi dall'Istituto medesimo a favore di attività dei nostri emigrati all'estero.

Nel successivo dibattito i deputati Pistillo, Lizzero, Corghi, Della Briotta, Marchetti, Bartesaghi, Turnaturi e Storchi propongono domande specifiche su l'andamento delle rimesse, gli effetti delle oscillazioni monetarie, la possibilità di cambi favorevoli e di agevolazioni a fini di investimenti, nonché sulle priorità dei possibili interventi a favore del lavoro italiano all'estero, alla quale rispondono i funzionari della Banca d'Italia e dell'ICLE.

Il Presidente Storchi ringrazia i funzionari intervenuti alla riunione e si riserva di perfezionare il calendario dell'indagine conoscitiva per la prossima settimana.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

BILANCIO

E PARTECIPAZIONI STATALI (V)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969, ORE 17,10. — *Presidenza del Vicepresidente FABBRI.* — Interviene, per il Governo, il Sottosegretario di Stato per le finanze, Tantalò.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (*Parere alla VI Commissione*) (1639).

Il relatore Tarabini illustra ampiamente la portata e le finalità del disegno di legge di delega al Governo per la riforma tributaria,

intrattenendosi sulle caratteristiche dell'attuale ordinamento fiscale, basato su una molteplicità di voci impositive e appesantito da una certa macchinosità sia nella fase di accertamento che di riscossione dei vari cespiti, cui il disegno di legge in esame contrappone un sistema tributario articolato su un numero limitato di tributi e ispirato al principio di una rappresentazione più chiara degli obblighi fiscali di ciascun contribuente, da una maggiore giustizia tributaria, da una più economica gestione dei tributi, sì da rendere il sistema valido strumento per una rinnovata politica economico-finanziaria.

Dopo essersi ampiamente e analiticamente soffermato sulle imposte fondamentali previste dalla riforma, nonché sulle disposizioni concernenti il coordinamento della finanza erariale con la finanza locale, si intrattiene sul problema, già dibattuto in sede di esame della finanza delle regioni a statuto ordinario, di un più incisivo intervento degli enti locali nella fase di accertamento del tributo e, pur concordando sulla esigenza di riservare allo Stato il potere esclusivo di accertamento dei tributi (al fine di evitare qualsiasi duplicazione burocratica e qualsiasi moltiplicazione di spese per compiti che riguardano, in definitiva, il medesimo oggetto), prospetta la ipotesi di una legittimazione delle regioni, delle province e dei comuni ad intervenire nella fase del processo tributario a difesa del proprio cespite, cioè l'ipotesi di una capacità di intervento, perché l'accertamento risulti corrispondente alle effettive capacità contributive di ciascun soggetto.

Passa, quindi, ad esaminare gli effetti della riforma sul bilancio dello Stato in termini di riduzione ovvero di aumento dei cespiti attualmente acquisibili, accennando alle notevoli ripercussioni, senz'altro positive, che potranno discendere da un potenziamento della efficienza dei servizi dell'amministrazione finanziaria e da una riduzione dell'area delle evasioni fiscali e della sfera delle agevolazioni o esenzioni tributarie: ricorda, tra l'altro, che una disposizione del disegno di legge riconosce al Governo la facoltà di manovrare le aliquote, per un periodo transitorio, in modo da salvaguardare il gettito e di mantenere l'attuale rapporto tra il gettito medesimo ed il reddito nazionale. Qualche considerazione svolge ancora a proposito del problema del trattamento tributario dei redditi da lavoro e della tassazione degli investimenti e conclude accennando al tema della severità e della gravità delle sanzioni che debbono necessaria-

mente accompagnare una organica riforma tributaria.

Il deputato Barca manifesta vive preoccupazioni circa la disposizione dell'articolo 16 del disegno di legge, che contiene una « delega nella delega », esautorando, di fatto, il Parlamento, fino a tutto il 1976, da ogni possibilità di intervento o manovra nel campo fiscale; ancora preoccupazioni esprime sulla istituzione dell'IVA che, così come congegnata, lascerà immutato ed anzi aggraverà il rapporto esistente tra imposizione indiretta e imposizione diretta, assicurando all'Erario anche una maggiore entrata rispetto al gettito attualmente percepito con l'IGE, ma per ciò stesso operando una grave distorsione a carico dei consumi e, quindi dei prezzi. Esamina, successivamente, il congegno normativo predisposto per la nuova imposizione sul reddito delle persone fisiche, denunciando la genericità delle formule adottate, che si ritorceranno, in definitiva, a danno delle famiglie dei lavoratori dipendenti, degli artigiani e dei piccoli commercianti; qualche critica esprime ancora circa il sistema dell'imposta a scaglioni per i redditi da lavoro, suggerendo di distinguere da un lato i redditi da lavoro (o da prevalente lavoro) fino a 2 milioni e dall'altro i redditi superiori a un certo livello, per i quali il « salto » dell'aliquota dovrebbe essere più sensibile.

Per queste ragioni dichiara che la propria parte si riserva di presentare un articolato parere contrario sul disegno di legge in esame.

Il deputato Gunnella interviene brevemente per ribadire il principio secondo cui ogni cittadino è legato ad un rapporto finanziario di contribuzione nei confronti dello Stato, qualunque sia il reddito di cui goda.

Il deputato Colajanni affronta il tema del rapporto fra ordinamento fiscale e programmazione, affermando che la riforma tributaria dovrebbe realizzare uno strumento capace di incidere effettivamente sull'orientamento dei consumi e ammonendo che l'imposta sul valore aggiunto potrebbe costituire valido strumento di manovra ai fini di programmazione e di indirizzo economico solo attraverso la differenziazione delle aliquote per settore; la riforma tributaria dovrebbe, altresì, costituire uno strumento fiscale ai fini della programmazione sull'autofinanziamento delle società, anche qui mediante una discriminazione delle aliquote e una diversificazione della base imponibile: ciò consentirebbe di riaffrontare, proprio in sede istituzionale, il tema della programmazione, quale stimolo politico

per una ripresa ed un approfondimento del tema stesso.

Il Presidente rinvia, quindi, il seguito del dibattito ad altra seduta.

Disegno di legge:

Interventi in favore del teatro di prosa (*Parere alla II Commissione*) (2012).

Il Presidente Fabbri ricorda che il disegno di legge è già stato esaminato dal Comitato pareri, che, in data 9 dicembre 1969, ha deliberato di esprimere parere favorevole. L'esame del provvedimento e del parere al riguardo espresso è stato successivamente rimesso alla competenza della Commissione in sede plenaria, su richiesta del deputato Ciccardini, formulata a' termini del secondo comma dell'articolo 30 del Regolamento.

Il deputato Ciccardini, chiarendo le ragioni della richiesta da lui avanzata, dichiara di concordare sulle motivazioni del provvedimento, ma tiene a ribadire l'esigenza, già prospettata lo scorso anno in sede di analogo provvedimento, di una conveniente « detassazione » in favore del teatro di prosa, allo uopo utilizzando il residuo accantonamento del fondo globale, a suo tempo iscritto per il finanziamento della legge organica di riordinamento del settore non ancora pervenuta all'esame del Parlamento. Dopo aver preannunciato la presentazione di una iniziativa legislativa al riguardo, invita la Commissione a confermare l'orientamento favorevole sul disegno di legge.

La Commissione delibera, quindi, di confermare il parere favorevole, già deliberato in sede di Comitato pareri.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 19.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969, ORE 10,40. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Ministro delle finanze, Bosco.

Disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

Il Ministro delle finanze, Bosco, interviene nel corso della discussione generale al fine di fornire chiarimenti preliminari ai quesiti ed ai problemi posti dai Commissari. Dichiara inizialmente di non volersi soffermare sui cri-

teri generali e sugli aspetti strutturali della riforma, già noti alla Commissione, tiene a ribadire però il legame del disegno di legge con gli obiettivi posti dal piano. Sottolinea la necessità che la responsabilità del bilancio dell'entrata sia attribuita in via primaria al Ministero delle finanze, e che il Parlamento conforti il Ministro, ai fini della maggior produttività fiscale, in una politica tesa alla migliore distribuzione possibile del personale.

Puntualizzando il concetto di progressività il Ministro ricorda che non esistono metodi univoci o privilegiati per giudicarne l'effettualità. La progressività è infatti raggiungibile sia col sistema continuo, sia con quello degli scaglioni, sia con quello della differenziazione delle aliquote, sia mediante i criteri di detrazione (e il Ministro ricorda che, rispetto al gettito attuale, derivante da redditi da lavoro, calcolato in 950 miliardi, le detrazioni previste dal progetto di riforma recano una detrazione complessiva di 250 miliardi). L'indice di progressività mantiene lo stesso rapporto quantitativo e segna, nel progetto, un netto miglioramento qualitativo e funzionale. Infatti la progressività raggiungerà il 68,3 per cento del complesso delle imposte dirette, dato questo superiore a quello degli USA (52 per cento) della Gran Bretagna (65 per cento) e della Germania (67 per cento). Sul totale delle entrate la progressività investe il 20 e mezzo per cento, ma bisogna considerare che anche le altre strutture d'imposta, indirettamente, raggiungono effetti di progressione.

In fase di elaborazione e di studio ci si è a lungo soffermati sull'opportunità di adottare criteri di progressività anche per le imposte sulle persone giuridiche. Il sistema della proporzionalità è adottato dalla maggior parte dei Paesi; anche in quelli in cui sono in vigore aliquote differenziate per scaglioni la tendenza muove verso la riduzione degli scaglioni stessi. Motivi di competitività internazionale hanno indotto alla scelta di proporzionalità indicata dal disegno di legge. Va ricordato inoltre che all'aliquota del 30 per cento deve aggiungersi il 14,20 per cento a destinazione comunale. Tetti più alti non sono ipotizzabili. Gli Stati Uniti adottano una tassa del 22 per cento ed una soprattassa del 26 per cento al di sopra di determinati livelli. Il Lussemburgo adotta tre aliquote: la massima è del 40 per cento. Il Belgio, che discrimina per tipologia d'utili e di autofinanziamenti, applica il 35 per cento ai soli utili non distribuiti al di sopra dei 5 milioni di franchi.

Il sistema del credito d'imposta raggiunge il doppio fine di evitare le duplicazioni e di incentivare l'autofinanziamento. La detrazione in termini d'imposta anziché d'imponibile garantisce un ulteriore elemento di progressività indiretta. Circa la tassazione dei redditi da lavoro il Ministro si dichiara aperto a tutte le proposte modificative che assicurino, con correlati ritocchi, l'invarianza del gettito, invarianza che va evidentemente concepita in termini dinamici e non congelati di gettito. Fornirà alla Commissione, nei prossimi giorni, come richiesto dai deputati Raffaelli e Mariotti, le tabelle delle fasce di addensamento dei redditi e dei relativi gettiti calcolate sia in base al sistema vigente che a quello previsto dalla riforma; in tal modo i preannunciati emendamenti potranno essere formulati consentendo correlazioni corrette. Sotto tale profilo la disponibilità del Governo è vincolata a soluzioni che non intacchino l'organicità dello schema ed assicurino l'invarianza dinamica dei gettiti.

Quanto al problema sollevato dal deputato De Ponti, in relazione alla tassazione dei coniugi, la delega si ancora a quella che sarà la sistemazione che il Parlamento vorrà dare al diritto di famiglia; analogo ancoraggio è fissato in materia di diritto successorio. La prospettiva è, ad oggi, ambivalente: i conti per le famiglie sono però stati fatti sulla base del principio del cumulo.

Il Ministro fornisce quindi gli aggregati sul *quantum* di gettito calcolato sulla base delle risultanze del consuntivo 1968. Gettito complessivo da tributi erariali e locali: 9.754 miliardi; tributi da sostituirsi 5.264 miliardi, tributi da modificare 838 miliardi, tributi non toccati dalla riforma 3.652 miliardi. Applicando agli stessi dati 1968 i criteri della riforma si avrebbe: gettito complessivo 9.774 miliardi, di cui per tributi sostitutivi 5.380 miliardi; per tributi modificati 742 miliardi, per tributi non modificati 3.652 miliardi. I tributi sostitutivi segnano un incremento di 116 miliardi e quelli modificati un decremento di 96 miliardi.

Ad una interruzione del deputato Mariotti intorno alla sperequazione derivante dalle diverse imputazioni per terreni e fabbricati censiti e non censiti il Ministro Bosco replica che la riorganizzazione da catasto è in fase assai avanzata e sarà certamente pronta al momento dell'attuazione delle leggi delegate.

Procedendo nella sua esposizione il Ministro delle finanze informa i commissari dell'esito degli incontri di Bruxelles. Il Governo ha ottenuto, per l'IVA, la proroga richiesta

dei due anni (il MEC ne proponeva uno, l'Assemblea di Strasburgo uno e mezzo). Il termine è invalicabile: per l'introduzione dell'IVA sarà scelto, all'interno di tale termine, il momento più favorevole al fine di evitare influenze sul livello dei prezzi. Nessuno, in ispecie gli operatori, deve illudersi che il termine possa essere superato.

Circa il problema dell'estensione dell'IVA al dettaglio, adottata dai paesi del MEC e validamente sostenuta in dottrina, il Ministro dichiara il suo giudizio favorevole solo in linea teorica. In via pratica bisogna infatti considerare che i dettaglianti fissi sono più di un milione, gli ambulanti 310 mila, gli artigiani 1 milione e 300 mila. Questi dati, con l'IVA estesa al dettaglio, comporterebbero 30 milioni e 500 mila dichiarazioni all'anno. Manifesta pertanto alla Commissione l'opportunità di escludere l'ultimo anello per l'applicazione dell'IVA, anche in considerazione del fatto che il massiccio esodo dalla agricoltura tende a riversarsi nel piccolo commercio. È opportuno sperimentare la soluzione proposta dal disegno 1639; l'estensione al dettaglio non è preclusa ma è opportuno guardarla nel tempo.

L'aliquota prescelta per l'IVA è modesta, l'IGE incide oggi con il 6,65 per cento; l'IVA inciderà con il 9,44 (entrambi i dati sono riferiti al gettito 1968). A Bruxelles è affiorato inoltre il problema dei ristorni dell'IGE; esistono ricorsi pendenti in sede comunitaria. Sulla questione si è giunti ad un compromesso. Ferma una franchigia di tre mesi, (che saranno utilizzati per accelerare i ristorni) dal primo aprile si avrà la seguente situazione: i ristorni IGE fino al 4,20 per cento non subiranno riduzioni, quelli fino al 6,1 saranno ridotti del 10 per cento, quelli superiori al 6,1 verranno ridotti del 13 per cento dal primo aprile 1970 e del 15 per cento nel 1971.

Per quanto concerne la finanza locale, ai comuni e alle provincie viene garantita la non flessione del gettito. Per quanto concerne i parametri di ripartizione del fondo speciale ricorda che essi accentuano una volontà di riequilibrio territoriale, che però non va a scapito delle zone più favorite economicamente, in quanto esse attingono al 14,20 per cento di tributi addizionali sulle imprese.

Quanto al personale delle imposte di consumo il Ministro ricorda che le unità lavorative erano, al primo gennaio 1968, 19.000. Il costo della esazione nel 1967 è stato pari a 71 miliardi e 76 milioni (3 milioni e 650 mila lire per unità accertatrice). I costi di riscos-

sione sono in media pari al 18,31 per cento del gettito. Il costo, come si vede, è elevatissimo. Tale fatto costituisce uno dei motivi che ha indotto il Governo a riconsiderare la questione delle autonomie impositive. Il coordinamento e l'unità sono indispensabili. Non si escludono però forme di collaborazione e di partecipazione degli enti locali.

Occorre inoltre procedere rapidamente all'ammodernamento delle verticalizzate strutture del Ministero delle finanze, abbattendo le paratie esistenti nei ruoli, dotando l'amministrazione di uffici a livello regionale, riorganizzando la gestione demaniale in modo da procedere a vendite rapide di edifici non utilizzabili amministrativamente e destinando il ricavato all'acquisizione di edifici funzionalmente adatti.

Rispondendo a specifici quesiti rivoltigli in via informale dai Commissari, il Ministro delle finanze fornisce i dati relativi alle aliquote dell'IVA nei principali Paesi europei: Francia: normale 23,45 - ridotta 7,53 - media 17,65 - maggiorata 33,33; Germania: normale 11 - ridotta 5,50; Olanda: normale 12 - ridotta 4; Danimarca: 12,50; Svezia 11,11; Norvegia 20, ridotta per investimenti 13.

Funzionari del Ministero delle finanze si recheranno all'estero nelle prossime settimane per raccogliere i dati utili ad una ponderata decisione del Parlamento; ritiene peraltro equa l'aliquota del 10 per cento prevista dal disegno di legge.

Rispondendo ai quesiti rivoltigli dal deputato Raffaelli il Ministro fornisce chiarimenti sui sistemi di accertamento e controllo (obbligo di contabilità e anagrafe). Le pensioni saranno sottoposte ad imposte e, in quanto salari differiti, alle detrazioni previste per il lavoro dipendente.

La scelta impositiva adottata per le obbligazioni ed i depositi bancari è stata fatta, anche derogando alla progressività, sia al fine di armonizzare la nostra legislazione con quella vigente negli altri Stati, sia per non far lievitare il costo del denaro sul mercato finanziario. Circa le esenzioni esse sono quasi 2.000; si tenderà a ridurle fino a farle scomparire, il Ministro confida che il Parlamento lo aiuti a non concederne di nuove.

Il Ministro replica quindi al deputato Serrentino chiarendo il meccanismo operativo del credito d'imposta e quello relativo alla imposizione sugli incrementi dei valori immobiliari.

Al deputato Napolitano Francesco replica che le coperture degli oneri derivanti dalla

riforma sono di necessità vaghe. Il Ministro delle finanze, concludendo, ribadisce di essere aperto a tutti i suggerimenti di modifica che non intacchino la struttura del provvedimento.

Il Presidente Vicentini ringrazia con particolare calore il Ministro per le esaurienti delucidazioni fornite dalla Commissione, e rinvia alla seduta di mercoledì 17 il seguito della discussione generale precisando che, per accordi intervenuti fra le parti politiche, essa terminerà nella giornata di venerdì della prossima settimana. Il pomeriggio di martedì 16 sarà invece dedicato alla discussione del provvedimento sulla finanza locale (532-B) modificato dal Senato ed alla definizione delle proposte relative ad Assisi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969, ORE 15,05. — *Presidenza del Presidente SERVADEI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero, Caiazza.

Il Presidente, dopo aver ringraziato i membri della Commissione per la sua elezione a Presidente della Commissione avvenuta nella seduta precedente e dopo aver rivolto un particolare saluto al deputato Giolitti, suo predecessore, ai vicepresidenti Longoni e Libertini e al rappresentante del Governo, esprime l'auspicio di una stretta collaborazione con tutti i gruppi e di un proficuo lavoro comune.

Disegno di legge:

Contributo statale nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero e facoltà di iscrizione del personale dipendente alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 (Approvato dal Senato) (2032).

Il relatore Longoni, rivolto un fervido augurio al Presidente Servadei, ricorda le funzioni di fondamentale importanza che l'ICE svolge per la promozione dei nostri rapporti commerciali con l'estero nel contesto del continuo sviluppo delle nostre correnti esportative, e rileva che per fronteggiare le sue crescenti attività l'ICE ha dovuto notevolmente

potenziare le sue attrezzature con rilevante aumento delle spese di gestione; di qui l'assoluta necessità di approvare il finanziamento predisposto dal disegno di legge in esame, pur nella sua provvisorietà ed insufficienza. Propone quindi, in riferimento alle osservazioni contenute nel parere della V Commissione Bilancio, di sostituire gli articoli 1 e 2 con due nuovi articoli di cui illustra il contenuto.

Dopo un breve intervento del deputato Merenda, il Sottosegretario Caiazza, rivolto un saluto augurale al Presidente Servadei, ribadisce le considerazioni del relatore sull'importanza delle funzioni dell'ICE e sulla necessità d'un provvedimento di finanziamento più organico e più congruo alla generale politica del commercio con l'estero. Propone quindi un articolo aggiuntivo che fissa l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nella seguente nuova formulazione proposta dal relatore:

ART. 1.

All'Istituto nazionale per il commercio estero è concesso un contributo straordinario di lire 4.000.000.000 ad integrazione dei contributi statali nelle spese di funzionamento.

L'importo annuo di lire 1.500.000.000 del contributo statale nelle spese di funzionamento del predetto Istituto è elevato a lire 3.500.000.000 nell'anno finanziario 1970 ed a lire 4.500.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1971.

Dopo aver approvato l'articolo 2 nel testo del disegno di legge, la Commissione approva l'articolo 3 nella seguente nuova formulazione proposta dal relatore:

ART. 3.

All'onere di lire 4.000.000.000, relativo al contributo straordinario di cui al primo comma dell'articolo 1, si provvede, per lire 2.000.000.000, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo della suddetta disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e, per lire 2.000.000.000, mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 del predetto stato di previsione per l'anno

finanziario 1969. All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'aumento del contributo per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 del citato stato di previsione per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Approvato l'articolo aggiuntivo 4 proposto dal Governo, la Commissione approva a scrutinio segreto il provvedimento nel suo complesso.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 15,40.

**COMMISSIONE
PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sugli eventi del giugno-luglio 1964.**

(Istituita con legge 31 marzo 1969, n. 93)

(*Antimeridiana*)

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1969, ORE 11. — *Presidenza del Presidente ALESSI.*

La Commissione ascolta le deposizioni dei testi: Tenente dell'Arma dei Carabinieri Remo D'Ottavio, Tenente Colonnello Aldo Wierdis e Tenente dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Vecchio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio e partecipazioni statali)

Comitato pareri.

Venerdì 12 dicembre, ore 9.

Parere sul testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio 1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689);

MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182 e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 240 (495);

MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983);

LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni e dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160);

ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275);

— (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Di Lisa.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Venerdì 12 dicembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione della proposta di legge:

ALESSI ed altri: Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964 (2092) — Relatore: De Meo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Venerdì 12 dicembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241, ed alla legge 29 luglio

1968, n. 858, concernenti provvidenze in favore delle zone della Sicilia colpite dai terremoti del 1967 e del 1968 (1689) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA: Proroga dei termini indicati negli articoli 14 e 18 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 182, e proroga dei termini stabiliti dall'articolo 3 del decreto-legge 15 febbraio 1968, n. 45, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1968, n. 241 (495) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

MATTARELLA ed altri: Integrazione della legge 18 marzo 1968, n. 182, concernente provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (983) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

LA LOGGIA ed altri: Disposizioni integrative del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, modificato con la legge di conversione 18 marzo 1968, n. 241, e con la legge 29 luglio 1968, n. 858 (1136) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

FERRETTI ed altri: Proroga ed integrazione dei benefici previsti dalle norme concernenti provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni siciliani colpiti dal terremoto del gennaio 1968 (1160) — (*Parere della II, della V, della VI, della XII e della XIII Commissione*);

ERMINERO ed altri: Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968 (1275) — (*Parere della II e della V Commissione*);

— Relatore: Cusumano.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 16 dicembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie

in materia di finanza locale. (*Già approvato dalla VI Commissione della Camera e modificato dal Senato*) (532-B) — Relatore: Patrini.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

GIOMO: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di interesse igienico e turistico (1317) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

CATTANEO PETRINI GIANNINA: Definizione dei benefici fiscali a favore delle imprese industriali ed artigiane trasferite dal centro storico di Assisi (*Urgenza*) (1815) — (*Parere della V Commissione*);

SIMONACCI: Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente l'esenzione da ogni imposta erariale, provinciale e comunale e relative sovrimeposte per il trasferimento o il nuovo impianto di imprese artigiane o industriali nelle zone prescelte dal comune di Assisi a termini dell'articolo 14 della legge medesima (1981) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

— Relatore: Bima.

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Mercoledì 17 dicembre, ore 18.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 17 dicembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— Relatori: Silvestri e Bima — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della XIII Commissione*).

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Mercoledì 17 dicembre, ore 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali (346) — Relatore: Bartole — (Parere della I, della V e della XII Commissione).

Discussione della proposta di legge:

DE MARIA: Integrazione della composizione del Consiglio provinciale di sanità, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 11 febbraio 1961, n. 257 (1267) — Relatore: Andreoni — (Parere della II Commissione).

IN SEDE REFERENTE.

Esame della proposta di legge:

ANDREONI ed altri: Conferimento delle farmacie gestite in via provvisoria da almeno tre anni (1509) — Relatore: Cattaneo Petrini Giannina — (Parere della II Commissione).

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 (1714);

— Relatore: Vedovato.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.